



A.I.O.P.
ASSOCIAZIONE ITALIANA
OSPEDALITÀ PRIVATA
SEDE REGIONE SICILIA

Palermo, 02 MARZO 2020

Il Presidente

Prot. n. 163/2020

Ai Titolari delle case di cura
LORO SEDI

Oggetto: finanziamento borse di studio aggiuntive A.A. 2019/2020.

In riferimento a quanto in oggetto, la nostra Presidente nazionale ci ha informato, con la nota prot. n. 30 del 24 febbraio u.s., che, in analogia con quanto fatto l'anno passato in base alla procedura concordata tra Aiop e MIUR, le nostre strutture potranno avanzare istanza agli Atenei che ritengono più opportuni, per finanziare le borse di studio aggiuntive per medici specializzandi per l'A.A. 2019/2020.

Atteso il successo riscosso l'anno passato, in cui sono state finanziate 8 borse di studio da parte di Associati di varie province, mi auguro che, anche quest'anno, molti di Voi volgiano aderire all'iniziativa che è finalizzata, da un lato a frenare l'esodo dei giovani dalla nostra regione e ad attrarne altri, e dall'altra a reclutare professionisti in quelle specialità che, purtroppo, sono di difficile reperimento, atteso che le borse messe a bando dal Ministero non sono sufficienti a ricoprire il fabbisogno dei nostri ospedali.

Atteso che si è raggiunto un accordo con l'Ateneo di Palermo per semplificare e accelerare le procedure, al fine di agevolare coloro che fossero interessati a finanziare le borse di studio in una scuola di specializzazione presso l'Università degli studi di Palermo, inoltriamo, in allegato, la documentazione necessaria, facendo presente che la nostra sede è, come sempre, a disposizione per eventuali chiarimenti.

AssicurandoVi, infine, che ci stiamo attivando per concordare delle procedure standard anche con gli Atenei di Catania e Messina, onde agevolare le Vostre richieste ovunque volgiate avanzarle, porgiamo cordiali saluti.

Dott. Marco Ferlazzo
Presidente Aiop Sicilia



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM

Preg.ma Dott.ssa Silvana Montalbano
Direttore generale Aiop Sicilia
montalbano.aiopsicilia@gmail.com

Oggetto: Finanziamento di contratti aggiuntivi da parte di privati - A.A. 2019/20 –
Trasmissione convenzione e modello fidejussione.

A seguito della e-mail pervenuta da codesta Spett.le Aiop Sicilia in data 25.02.2020, intesa alla volontà di finanziare contratti di formazione, si comunica che la lettera d'intenti allegata alla predetta e-mail appare allo scrivente Ufficio idonea.

Si inviano in bozza i modelli di convenzione e fidejussione che saranno definiti e ritrasmessi appena ricevuta la lettera d'intenti ufficialmente trasmessa al Magnifico Rettore.

Si comunica che si è in attesa delle indicazioni che il MIUR fornirà per l'attivazione dei posti aggiuntivi, pertanto si segnala che l'istruttoria dei finanziamenti acquisiti da privati dovrà espletarsi in tempi brevi.

Si comunica altresì che il contratto aggiuntivo sarà attribuito su concorso nazionale a coloro che si collochino utilmente nelle graduatorie del prossimo concorso di ammissione alle Scuole di Specializzazione,

Il Funzionario responsabile
Gaetana AMICO



Il Responsabile del Servizio Speciale
Dott.ssa SEMILIA Modesta

Al Magnifico Rettore
dell'Università degli studi di _____

Oggetto: Accordo MIUR/AIOP - dichiarazione di interesse per il finanziamento borse aggiuntive medici specializzandi AA 2019/2020.

Il sottoscritto dott., n.q. di Legale Rappresentante della Casa di Cura....., sita a In via.....P. IVA.....con la presente

ESPRIME L'INTENZIONE DI

finanziare una borsa aggiuntiva per il corso di specializzazione di presso codesta spettabile Università degli studi di , come disposto dal regolamento MIUR 130/2017 art. 5 C. 8;

A TAL FINE DICHIARA CHE:

- Questa C.d.C. è una struttura sanitaria di diritto privato autorizzata ed accreditata istituzionalmente con il S.S.R. per le specialità di.....
- **Questa C.d.C. è contrattualizzata con la ASP di riferimento;**
- presso questa struttura sanitaria si effettuano annualmente circa n..... prestazioni
- presso questa casa di cura vengono eseguiti più di interventi direlativi alla specialità on argomento;

Questa casa di cura chiede, altresì, di poter entrare a far parte del percorso formativo della scuola di specializzazione di.....per consentire l'accesso agli specializzandi nel corso del periodo di formazione (ove non ne faccia già parte)

Ai sensi dell'accordo Miur/Aiop, si precisa che nel contratto di formazione, dovrà essere inserita la seguente clausola "lo specializzando si impegna, mediante sottoscrizione di apposita clausola contrattuale, a prestare servizio presso la struttura....., per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione".

Lo Scrivente si impegna, infine, a stipulare un contratto di fideiussione bancaria con codesto Ateneo a garanzia del pagamento per gli anni successivi al primo del finanziamento della borsa.

Distinti Saluti

Il rappresentante legale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
UO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECILISTCA E BORSE DI STUDIO

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DI N. POSTO/I AGGIUNTIVO/I AI CONTRATTI STATALI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA DI CUI ALL'ART. 35, CO. 2 DEL D.LGS N. 368/99 PER MEDICI AMMESSI ALLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO, ANNO ACCADEMICO 2019/2020.

TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede legale a Palermo nella Piazza Marina n. 61 – CAP 90133 - C.F. 80023730825, nella persona del Prof. Fabrizio MICARI, nato a Palermo il 14/02/1963, domiciliato per la carica presso la sede sociale, di seguito denominata anche semplicemente “Università”

E

La **CASA DI CURA**, con sede legale in
Via - CAP nella persona del Legale Rappresentante Dott....., di seguito denominato anche semplicemente “Finanziatore”;

PREMESSO

- il decreto legislativo n. 368 del 17/08/1999, pubblicato in G.U. n. 250 del 23/10/1999 di attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproci riconoscimenti dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448 ed in particolare l'art. 19, commi 11 e 12;
- la sentenza della Corte Costituzionale in data 22 maggio 2002, con la quale viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 4, del decreto legislativo 368/1999;
- il parere del Consiglio di Stato – Sezione Seconda n. 5311/2005 del 18.1.2006 sull'applicazione dell'art. 35 del D.Lgs. n. 368/99;
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 concernente il “Riordino Scuole di Specializzazione di Area sanitaria”
- il Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Palermo emanato con Decreto Rettorale n. 1341/2017 del 19.04.2017 che detta la disciplina relativa alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, afferenti all'area medica, area chirurgica e area dei servizi clinici, in esecuzione al D.I. n. 68 del 4 febbraio 2015;
- il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017 n. 402 recante la “definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria ai sensi dell'art. 3 , comma 3,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
UO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECILISTCA E BORSE DI STUDIO

del D.I. n. 68/2015” che ha sostituito il precedente Decreto ministeriale 29 marzo 2006 e ss.mm.ii. recante “*standard e requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione di cui al D.M. 1 agosto 2005*”;

- il regolamento Miur.130/2017 concernente l’accesso dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria, che all’art.5 co.8 prevede che le Università sedi di Scuole di Specializzazione, in aggiunta ai contratti di formazione specialistica finanziati con risorse statali, possono attivare ulteriori contratti, finanziati, per l’intera durata del corso, con risorse non statali;
- Il D.L. 104/2013 convertito nella legge 128/2013 in materia di formazione specialistica dei medici che ha previsto, all’ art. 21, comma 1 lettera b, che all’esito delle prove di ammissione alle scuole di specializzazioni mediche “*E’ formata una graduatoria nazionale in base alla quale i vincitori sono destinati alle sedi prescelte, in ordine di graduatoria*”;
- Il Decreto Ministeriale M.I.U.R. n. del recante il bando di ammissione alle Scuole di Specializzazione per l’A.A. 2019/2020;
- che il Finanziatore con nota del prot.n. ha manifestato la volontà di finanziare n° contratto di formazione specialistica per la frequenza della Scuola di Specializzazione in ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 368/1999 e successive modifiche per i Laureati ammessi alla Scuola medesima per l’anno accademico 2019/2020;
- che il Finanziatore, con la nota da ultimo citata, ha inoltre richiesto di essere inserito nel percorso formativo della Scuola di Specializzazione in e che nel contratto di formazione, venga inserita la seguente clausola “*lo specializzando si impegna a prestare servizio presso la struttura per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione*”;
- che l’Università ritiene inoltre di dovere inserire l’ulteriore e conseguente clausola nel contratto di formazione specialistica dalla seguente formulazione “*Il medico in formazione specialistica si impegna a tenere indenne l’Università degli Studi di Palermo e la Regione Siciliana da qualsivoglia pretesa relativa all’esatto adempimento dell’obbligo previsto dalla clausola che precede*”;
- che l’Azienda sanitaria, presso la quale il medico in formazione specialistica svolge attività formativa, provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa dei rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all’attività assistenziale svolta dal medico medesimo nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale;
- l’inizio dell’attività didattica è determinato dal bando che disciplina le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria emanato annualmente dal Ministero dell’Università e della Ricerca;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
UO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECILISTCA E BORSE DI STUDIO

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

Il Finanziatore si impegna a versare all'Università la somma complessiva costituita come previsto dall'art. 39, 3° co., del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, per consentire il finanziamento di n.(.....) contratto di formazione specialistica destinato all'ammissione di medico in formazione specialistica alla frequenza alla Scuola di Specializzazione in la cui durata è di anni, in aggiunta a quelli che usufruiscono di contratti di formazione specialistica su fondi ministeriali, purché utilmente collocatisi in graduatoria e in possesso dei requisiti prescritti dalla legge. Il finanziamento di cui al precedente paragrafo ammonta a € **25.000,00** per i primi due anni del Corso di Specializzazione (€ 22.700,00 per la parte fissa ed € 2.300,00 per la parte variabile) e a € **26.000,00** per gli anni del Corso di Specializzazione successivi al secondo (€ 22.700,00 per la parte fissa ed € 3.300,00 per la parte variabile), per un importo complessivo pari ad € **102.000,00 (in caso di specializzazione quadriennale) e di €128.000,00 (in caso di specializzazione quinquennale).**

Il Finanziatore si impegna, pertanto, ai fini della copertura del trattamento economico a versare:

- a) Per il primo anno accademico 2019/2020 Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata o della posta elettronica certificata inviata dall'Università alla chiusura della graduatoria nazionale da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.
- b) Per il secondo anno accademico 2020/2021 Euro 25.000,00 (venticinquemila/00) entro l'inizio delle attività didattiche;
- c) Per il terzo anno accademico 2021/2022, Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) entro l'inizio delle attività didattiche;
- d) Per il quarto anno accademico 2022/2023, Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) entro l'inizio delle attività didattiche;
- e) Per il quinto anno accademico 2023/2024 (nel caso di durata quinquennale del corso di specializzazione), Euro 26.000,00 (ventiseimila/00) entro l'inizio delle attività didattiche.

Nell'ipotesi di mancato o parziale versamento delle somme entro i termini stabiliti, l'Università, dopo avere sollecitato il previsto versamento con pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, avvierà tutte le procedure per avvalersi delle garanzie previste dalla presente convenzione e per il recupero delle somme non versate applicando una penale del 10% sul totale delle somme dovute.

Il Finanziatore si impegna a corrispondere eventuali maggiori oneri qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella determinazione triennale del trattamento economico prevista dall'art.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
UO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECILISTCA E BORSE DI STUDIO

39, 3° co., del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, dovesse fissare con proprio Decreto un importo superiore a quello indicato al paragrafo precedente del presente articolo.

Il Finanziatore, inoltre, per i periodi di recupero delle assenze effettuate dal medico in formazione specialistica per gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per gravidanza e per malattia, si impegna a versare all'Università, entro quindici giorni dalla richiesta dell'Università medesima, la parte fissa del trattamento economico, per un periodo di tempo complessivo massimo di un anno oltre quelli previsti dalla durata legale del Corso. Il versamento di cui sopra dovrà essere effettuato secondo le modalità di pagamento previste al successivo art. 3.

ART. 3

Il versamento della somma occorrente per finanziare il contratto di formazione specialistica, nella misura determinata dal precedente art.2, dovrà essere effettuato specificando la causale del versamento, mediante bonifico bancario intestato all'Università degli Studi di Palermo c/o UNICREDIT Spa Codice IBAN IT 09 A 02008 04682 000300004577.

Il versamento della prima rata sarà richiesto dall'Università tramite Posta Elettronica Certificata o tramite Raccomandata A/R, successivamente alla intervenuta autorizzazione del posto aggiuntivo da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca.

ART. 4

A garanzia degli impegni finanziari assunti con la presente convenzione il Finanziatore stipula una fideiussione bancaria o assicurativa - allegata sub lettera "A" - di durata quadriennale/quinquennale e decorrenza coincidente con l'inizio delle attività didattiche fissato dal bando per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2019/2020, incondizionata e irrevocabile, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, il cui importo garantito è pari ad euro 102.000,00/128.000,00 (centoduemila/00 - centoventottomila/00) (a copertura dell'importo del finanziamento pari alla durata del corso di specializzazione) oltre alla quota di euro 22.700,00 per l'eventuale anno suppletivo (dovuto per eventuali periodi di sospensione dell'attività formativa).

ART. 5

L'Università degli Studi di Palermo, in attuazione della normativa vigente, si impegna a chiedere al M.I.U.R., per l'a.a. 2019/2020, l'attivazione di un contratto di formazione specialistica di durata complessivamente uguale a quello della durata del corso di specializzazione, aggiuntivo rispetto a quelli finanziati con risorse statali e/o pubbliche per la Scuola di Specializzazione in, previo finanziamento da parte del Finanziatore, nei termini e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli, di un contratto di formazione specialistica da erogare a favore del candidato, in possesso dei prescritti requisiti di legge, che risulti utilmente



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
UO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECILISTCA E BORSE DI STUDIO

collocato nella graduatoria unica nazionale di merito per l'ammissione alla predetta Scuola nello stesso anno accademico.

Detto contratto viene stipulato, subordinatamente all'autorizzazione ministeriale, secondo le disposizioni, i requisiti, le modalità ed i criteri stabiliti dalla vigente normativa universitaria.

La mancata attivazione comporterà la risoluzione della presente convenzione e la restituzione al Finanziatore di tutto quanto versato e garantito per la richiesta di attivazione del summenzionato contratto aggiuntivo, fatto salvo quanto previsto al successivo art.8.

ART. 6

Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione dell'Università del beneficiario del contratto aggiuntivo, le persone fisiche sono tenute ad inviare, con raccomandata A/R, all'Università degli Studi di Palermo una dichiarazione che attesti l'inesistenza di vincoli matrimoniali, di parentela od affinità con il candidato risultato assegnatario del contratto di formazione specialistica. Le Persone Giuridiche inviano la suddetta dichiarazione, firmata dal proprio rappresentante legale, laddove l'inesistenza di vincoli opera nei confronti dei proprietari, dirigenti, amministratori e/o membri del Consiglio d'Amministrazione delle Società. Analoga dichiarazione va rilasciata, dall'organo di rappresentanza, delle Persone Giuridiche Pubbliche, associazioni, fondazioni, O.N.L.U.S. ed Enti morali. In caso di vincoli matrimoniali, di parentela od affinità non si può dare luogo all'attribuzione del contratto di formazione specialistica. L'Università procederà, successivamente, alla restituzione degli importi versati, trattenendo, a titolo di rimborso spese, il 10% del trattamento economico annuo onnicomprensivo.

ART.7

L'ammissione e la frequenza alla Scuola, finalizzata alla formazione del medico, non dà in alcun modo accesso, allo specializzando, ai ruoli del servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con le parti del presente rapporto, **fatta salva l'obbligazione eventualmente e contrattualmente assunta dello specializzando in forza della quale. "lo specializzando si impegna a prestare servizio presso la struttura per un periodo minimo comprensivo di almeno tre anni successivi al conseguimento della specializzazione"**. Il titolare del contratto di formazione è soggetto a tutti i doveri, le incompatibilità, i congedi e le interruzioni previsti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ed alle norme di legge previste dallo Statuto delle Scuole di Specializzazione.

ART.8

La presente Convenzione, con riferimento all'Anno Accademico 2019/2020, impegna subito il Finanziatore e diventa efficace per l'Università solo a seguito dell'autorizzazione ministeriale per i posti aggiuntivi richiesti ai sensi dell'art. 3.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE
SERVIZIO SPECIALE POST LAUREAM
UO CONTRATTI DI FORMAZIONE SPECILISTCA E BORSE DI STUDIO

In caso di mancata autorizzazione da parte del MIUR o comunque di mancata attivazione del contratto aggiuntivo rispetto a quelli già assegnati alla Scuola, la presente convenzione si considererà risolta e l'Università, salva diversa pattuizione con il Finanziatore sulle modalità di impiego delle somme, provvederà alla restituzione di tutto quanto versato e garantito dal Finanziatore detratte le spese connesse alla stipula della presente convenzione che vengono stabilite nella misura pari al 2% sul totale dell'importo fisso annuo più la somma variabile.

In caso di risoluzione anticipata, ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D.Lgs. n. 368/1999, del contratto di formazione annuale specialistica stipulato dal medico specializzando beneficiario del contratto aggiuntivo rientrante nel finanziamento della presente convenzione, il Finanziatore, salva diversa pattuizione sulle modalità di impiego delle somme finanziate non utilizzate, potrà recedere dalla presente convenzione e l'Università procederà, trattenendo il 5% del trattamento economico annuo onnicomprensivo a titolo rimborso spese, alla restituzione degli eventuali importi già versati e non utilizzabili ai fini della presente convenzione.

ART.9

Eventuali controversie sono devolute all'Autorità giudiziaria ordinaria presso il competente Foro di Palermo.

ART. 10

La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso, a cura e spese del richiedente.

Palermo li _____

Il Rettore

Prof. Fabrizio Micari

Il Finanziatore

Il Legale Rappresentante

Dott.

Casa di cura

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, si dichiara di aver preso visione e di approvare esplicitamente le clausole di cui agli artt.2,4, 6 e 8

Il Finanziatore

Il Legale Rappresentante

Dott.

Casa di cura

SCHEMA TESTO FIDEIUSSIONE

- Rif. anno accademico 2019/2020

- Durata Scuola: n.4/5 anni.

Spett.le Università degli Studi di Palermo

Piazza Marina 61, - 90133 – Palermo

PREMESSO

- o che il/la.....(nominativo Ente/Società/Sig.), di seguito anche “il finanziatore”, (CF.....) con sede in (...) ha manifestato la volontà di stipulare una convenzione per l’attivazione ed il finanziamento di n..... contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la Scuola di Specializzazione in..... della durata di anni, soggetta ad autorizzazione da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca;
- o che il finanziatore, a seguito della stipula della convenzione di cui sopra ha assunto l’impegno a versare all’Università degli Studi di Palermo la somma complessiva, di € **102.000,00** (nel caso in cui la durata della Scuola di Specializzazione sia di 4 anni) e di € **128.000,00** (nel caso in cui la durata della Scuola di Specializzazione sia di 5 anni) per ciascun contratto, al fine di consentire il finanziamento di n°..... contratti di formazione specialistica aggiuntivi per la sopraindicata Scuola di Specializzazione della durata di anni a decorrere dall’attivazione dei posti stessi;
- o che il finanziatore si è impegnato, altresì, a versare una eventuale parte fissa del trattamento economico, per un importo massimo di € **22.700,00** per ciascun contratto, relativa alla sospensione della formazione per gravidanza e malattia, così come previsto dall’art. 40, 5° comma, del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368;
- o che il finanziamento verrà effettuato con versamenti rateizzati annuali su richiesta dell’Università per gli importi determinati ogni tre anni con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e definiti nella convenzione tra l’Ente finanziatore e l’Università;
- o che l’inizio dell’a.a. 2019/2020 per le Scuole di Specializzazione dell’area sanitaria verrà determinato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’emanando “bando per l’ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ai area sanitaria per l’a.a. 2019/2020” (di seguito bando);
- o che a garanzia dell’integrale e puntuale adempimento delle obbligazioni di cui sopra formalizzate tramite stipula di convenzione, il cui schema l’Istituto di Credito/Compagnia Assicurativa dichiara di ben conoscere per averne avuto preventiva visione, l’Università degli Studi di Palermo ha richiesto al finanziatore prestazione di fideiussione bancaria/assicurativa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta(nominativo dell’Istituto di Credito/Compagnia Assicurativa) (CF.....), con sede in, via, con la presente si costituisce irrevocabilmente fideiussore solidale nell’interesse del finanziatore.....(Ente/Società/Sig.) a favore di codesta Università, per garantire l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal finanziatore(Ente/Società/Sig.) con la convenzione di cui in premessa e, quindi, l’integrale e puntuale versamento delle somme necessarie per il finanziamento di n° contratti di formazione specialistica aggiuntivi sino alla concorrenza massima di € 102.000,00/128.000,00 (a copertura dell’importo del finanziamento pari alla durata del corso di studio), oltre alla quota fissa di € 22.700,00, relativa alle sospensioni per gravidanza e malattia, ex art. 40, 5° comma, del D.Lgs. 368/1999, fino alla completa estinzione delle stesse.

La presente fideiussione ha durata di 4/5 anni a seconda della durata legale del corso della Scuola di Specializzazione **a decorrere dalla data dell’inizio dell’attività didattica** fissata dal bando sopra indicato, oltre a eventuali periodi di recupero dovuti alla sospensione della formazione per gravidanza e

malattia (ex art. 40, 5° comma, del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368), e in ogni caso avrà efficacia fino alla scadenza del corso legale di studi.

La sottoscritta(nominativo della banca/assicurazione) garantisce, senza alcuna riserva, dietro semplice richiesta scritta dell'Università, tutto quanto dovuto dal finanziatore.....(Ente/Società/Sig.) nel caso in cui questi mancasse per qualsiasi motivo alla puntuale esecuzione degli obblighi assunti con la convenzione di cui in premessa, e, quindi, l'immediato pagamento degli importi dovuti all'Università, **con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.**

La richiesta di adempimento degli obblighi, che derivano alla sottoscritta dalla presente fideiussione, dovrà pervenire a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Con le stesse modalità dovrà pervenire la richiesta di liberatoria con la quale la presente fideiussione potrà essere ridotta in relazione ai versamenti effettuati; in caso contrario la fideiussione sarà valida e operante sino al rilascio di nulla osta allo svincolo da parte vostra.